



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA

Terza Sezione Civile

in funzione di

Sezione specializzata in materia d'impresa

così composto:

Dott. Francesco Mannino	<i>presidente</i>
Dott. Stefano Cardinali	<i>giudice</i>
Dott.ssa Clelia Buonocore	<i>giudice rel.</i>

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 59254 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in decisione all'udienza del 31 maggio 2016 e vertente

TRA

IADECOLA ROBERTO, nato a Frascati il 27.05.1946 (C.F. DCL RRT 46E27 D773E), **IADECOLA MARCO**, nato a Marino il 13.03.1979 (C.F. DCL MRC 79C13 E958T), e **IADECOLA MASSIMO**, nato a Marino il 07.10.1980 (C.F. DCL MSM 80R07 E958M), tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via degli Scipioni n. 8, presso lo studio dell'Avv. Francesco Crisci, rappresentati e difesi dall'Avv. Piercarlo Varesi e dall'Adv. Luca Vincenzo Piccolantonio (che opera d'intesa con l'Avv. Andrea Pigliucci), per mandato in calce all'atto di citazione.

Attori

E



EUROLAVAGGIO TUSCOLANO 2 s.r.l., con sede legale in Artena, alla Via Ariana Km 3,200 (P. IVA 09468731006), in persona del legale rappresentante p.t., Carlo Pietropaoli, elettivamente domiciliata in Albano Laziale, alla Via della Stella n. 19, presso lo studio dell'Avv. Daniela Segnalini, che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

CONCLUSIONI. All'udienza del 31 maggio 2016, i Procuratori delle parti rassegnavano le rispettive conclusioni nei termini che seguono:

per gli attori: “Voglia, il Tribunale, ritenere e dichiarare nulla la declaratoria di morosità effettuata dall'amministratore della Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l. in occasione dell'assemblea del 12 giugno 2015, in quanto la stessa non solo non veniva compiuta ai sensi della vigente normativa e con i procedimenti richiesti per legge, in violazione, dunque, di ogni buona condotta societaria da parte dell'amministratore, ma anche in quanto gli attori sono sempre stati diligenti nei confronti della società, versando nelle casse della stessa - quando richiesto e quando legittimo - le somme dovute, sì da non poter essere ritenuti, in nessun modo, morosi. Accertare e dichiarare nulla la delibera impugnata, sia per quanto attiene alla dichiarazione di costituzione in mora nei confronti degli odierni attori, sia per invalidità della stessa in quanto tale delibera è stata emessa con una percentuale di partecipazione societaria che, stante l'invalidità e l'insussistenza della morosità dei soci, come sopra detto, non consente la sua approvazione. Non sussistono, invero, allo stato, i requisiti di legge richiesti per l'approvazione del bilancio in seconda convocazione. Infatti, anche se in seconda convocazione, l'assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia la percentuale dei presenti e pertanto l'assemblea può deliberare qualunque sia la percentuale di capitale posseduta dai presenti e dei votanti, ma deve deliberare a maggioranza assoluta degli intervenuti. Tale requisito è *ictu oculi* mancante. In via meramente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori istanze, in merito alle somme che sarebbero dovute per il mancato accoglimento dell'impugnativa presentata, si chiede accertare e dichiarare l'effettivo ammontare delle stesse, tenute in debita considerazione le somme tutte



già corrisposte nel corso della partecipazione alla gestione societaria. Con vittoria di spese di lite”;

per la convenuta: “Piaccia al Tribunale, 1) preliminarmente e pregiudizialmente, dichiarare la propria incompetenza per effetto della clausola arbitrale di cui all'art. 39 dello Statuto Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l. e della devoluzione ad un collegio arbitrale della controversia promossa dagli odierni attori, vertente su diritti disponibili. 2) In subordine e nel merito, senza rinuncia alla pregiudiziale eccezione, rigettare la domanda di annullamento della deliberazione assembleare, fondata sul presupposto della invalida esclusione degli attori dal diritto di voto, dacché infondata ai sensi dell'art. 29 dello Statuto nonché dell'art. 2466, IV co., c.c.; in ogni caso rigettare detta domanda in quanto la delibera assembleare in contestazione è stata assunta con il *quorum* richiesto, tenuto conto dei presenti (93%), dei votanti (33%), e del non votante non opponente (30%). 3) Sempre nel merito e senza rinuncia alla preliminare e pregiudiziale eccezione di incompetenza del giudice ordinario, rigettare ogni avversa domanda, anche in via subordinata per effetto della acquiescenza formale fatta dagli attori in merito agli importi dovuti, già inseriti nel bilancio relativo all'esercizio 2013, approvato all'unanimità dei presenti – tra essi compresi gli odierni istanti - in sede di assemblea del 30.12.2014, ed, altresì, per effetto della omessa opposizione alla deliberazione del 10.2.2015, assunta in assenza degli oppositori ritualmente convocati, dalla quale gli stessi hanno motivato la dichiarazione di recesso del successivo 13.2.2015. 4) Rigettare, comunque e nel merito, la domanda subordinata avversaria perché inammissibile – in quanto formulata in maniera del tutto generica – ed, in ogni caso, non provata. Con vittoria di spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato Iadecola Roberto, Iadecola Marco e Iadecola Massimo deducevano che



- erano soci della Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l. fin dalla costituzione di detta società;
- in particolare, erano titolari, ciascuno, di una quota rappresentativa del 10% dell'intero capitale sociale della convenuta;
- essi avevano regolarmente effettuato i conferimenti dovuti ed, anzi, nel corso degli anni avevano eseguito anche rilevanti finanziamenti in favore della Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l., al fine di consentire alla stessa di fronteggiare la situazione di costante "difficoltà economica";
- in data 16 maggio 2015 si era tenuta l'assemblea dei soci della convenuta, per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2014;
- essi avevano presenziato a tale adunanza dei soci, personalmente o a mezzo di delegati;
- tuttavia, nel frangente, l'amministratore, quale presidente dell'assemblea, non aveva consentito loro di esprimere il voto, assumendo che erano soci morosi.

Ciò premesso gli attori lamentavano la irritualità della contestazione della loro asserita morosità, come effettuata dall'amministratore della società resistente nel corso dell'assemblea del 16 maggio 2015, dacché non preceduta da specifica diffida nelle forme di legge; aggiungevano che, comunque, la morosità addebitata era del tutto insussistente.

Iadecola Roberto, Iadecola Marco e Iadecola Massimo deducevano che, attesa la illegittimità della loro esclusione dal diritto di voto, la delibera di approvazione del bilancio della Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l. doveva considerarsi indefettibilmente invalida, dacché adottata in difetto del prescritto *quorum* deliberativo; rassegnavano, dunque, le conclusioni richiamate in epigrafe.

Instaurato il contraddittorio si costituiva la Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l. che, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito, sul rilievo che la controversia all'attenzione doveva ritenersi devoluta alla cognizione degli arbitri, in forza della clausola compromissoria trasfusa nello Statuto; contestava, poi, nel merito le prospettazioni e doglianze di parte attrice, rassegnando le conclusioni di cui in premessa.



Acquisita documentazione conferente ed omessa ogni ulteriore attività istruttoria, all'udienza del 31 maggio 2016 la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale che si palesi fondata e meritevole di seguito l'eccezione preliminare sollevata dalla Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l. e volta a far valere l'incompetenza del Tribunale adito, per essere, la presente controversia, devoluta alla cognizione arbitrale.

In proposito va rilevato che l'art. 39 dello Statuto della società convenuta così recita: *“Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovranno essere risolte da un Collegio Arbitrale composto da tre membri tutti nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. di Roma entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. [...] Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale [...]”*.

Ciò posto, va innanzitutto evidenziato che la clausola arbitrale di cui sopra è del tutto conforme alle previsioni e prescrizioni, anche inderogabili, dettate dagli artt. 34 e ss. del D.Lgs. n. 5/2003 in tema di arbitrato per le controversie societarie.

Segnatamente, è indubitabile la validità di detta clausola, atteso che la stessa riserva la designazione degli arbitri ad un soggetto in posizione di terzietà ed agevolmente individuabile, in ossequio al disposto del secondo comma del citato art. 34, a mente del quale *“la clausola deve prevedere il numero e le modalità di*



nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”.

Inoltre, è parimenti indubbio che la formulazione della clausola in parola, per l'ampiezza delle sue previsioni, sia tale da ricomprendere, nel suo ambito di operatività, anche le azioni di impugnazione di deliberazioni assembleari.

D'altro canto, per tale profilo la clausola statutaria all'attenzione si pone del tutto in linea con le indicazioni del Legislatore della riforma, che ha delineato un sistema improntato al *favor arbitrati*; segnatamente, un'espressione dell'esigenza di favorire la composizione non giudiziale delle controversie societarie si coglie, tra l'altro, proprio nel disposto dell'art. 35, V co., del medesimo D.Lgs. n. 5/2003 che, da un canto, contiene l'espressa previsione della compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari e, dall'altra, dispone che, in presenza di una clausola compromissoria che consenta la devoluzione ad arbitri di tali controversie in materia di validità delle deliberazioni assembleari, agli arbitri compete anche il potere di provvedere, con decisione non reclamabile, in ordine all'istanza di sospensione dell'efficacia della delibera.

Rileva, ancora, il Tribunale che la controversia all'attenzione ha indubbiamente ad oggetto situazioni e diritti rimessi alla disponibilità delle parti.

Sul punto gli odierni attori, al fine di contrastare l'avversa eccezione preliminare di compromesso, hanno invocato l'indirizzo giurisprudenziale (condiviso anche dall'intestato Tribunale) che esclude la compromettibilità in arbitri delle azioni volte a far valere l'invalidità della delibera di approvazione del bilancio, quante volte, a fondamento della impugnazione, sia allegata l'inosservanza dei fondamentali precetti di chiarezza, correttezza e veridicità nella redazione del medesimo bilancio.

Senonché tale richiamo è del tutto inconferente nella fattispecie concreta, atteso che il mero esame delle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del giudizio ed integralmente richiamate all'udienza ex art. 189 c.p.c. rende palese come Iadecola Roberto, Iadecola Marco e Iadecola Massimo, a conforto della prospettata invalidità della deliberazione oggetto di impugnazione, non abbiano allegato certo l'omessa osservanza dei principi e precetti di cui agli artt. 2423 e ss.



c.c. nella redazione del bilancio di esercizio approvato in occasione dell'assemblea del 16.05.2015, bensì, puramente e semplicemente, il mancato raggiungimento del *quorum* prescritto per l'adozione di detta delibera.

Basti considerare che nell'atto introduttivo del presente giudizio non solo non risultano neppure accennate contestazioni afferenti il difetto di chiarezza, veridicità e correttezza delle poste di bilancio, ma, in sede di richieste conclusionali, le ragioni della asserita invalidità della delibera impugnata risultano così indicate: “Accertare e dichiarare nulla la impugnata delibera [...] per invalidità della stessa in quanto tale delibera è stata emessa con una percentuale di partecipazione societaria che, stante l'invalidità e l'insussistenza della morosità dei soci, come sopra detto, non consente la sua approvazione. Non sussistono, infatti, allo stato i requisiti di legge richiesti per l'approvazione del bilancio in seconda convocazione. Infatti, anche se in seconda convocazione, l'assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia la percentuale di capitale posseduta dai presenti e dai votanti, ma deve deliberare a maggioranza assoluta degli intervenuti. Tale requisito è ictu oculi mancante”.

Precisato, dunque, che la presente controversia era ed è da ricomprendere nel novero di quelle rimesse alla cognizione del Collegio arbitrale, va ora evidenziato che – in difetto di specifiche emergenze di segno diverso – deve ritenersi che, con la clausola compromissori trasfusa nell'art. 39 dello Statuto, le parti abbiano inteso prevedere un arbitrato rituale.

Ed infatti – come evidenziato anche dalla Suprema Corte – poiché l'arbitrato irrituale costituisce un istituto atipico, derogatorio dell'istituto tipico dell'arbitrato rituale regolato dalla legge, e sfornito delle garanzie previste dal Legislatore per quest'ultimo, deve ritenersi che, in mancanza di una volontà derogatoria chiaramente desumibile dal compromesso o dalla clausola compromissoria, il riferimento delle parti alla soluzione di determinate controversie mediante arbitrato, normalmente costituisce espressione della volontà di fare riferimento all'arbitrato rituale, ossia all'istituto tipico regolato dal Codice di procedura civile (in tal senso, *ex plurimis*, Cass. Civ., Sez. I, 2 luglio 2007, n. 14972).



Atteso, poi, che l'eccezione di compromesso rientra nel novero delle eccezioni in senso stretto, va rilevato che nel caso di specie la Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l. ha tempestivamente formulato l'eccezione in parola, con la comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine previsto dall'art. 166 c.p.c..

Va, infine, rammentato che, nel sistema vigente, la clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta una deroga convenzionale alle attribuzioni del giudice ordinario.

Segnatamente, in presenza di una rituale e tempestiva eccezione di compromesso, il giudice ordinario adito – sempre che non rilevi la nullità della clausola compromissoria – deve declinare la propria competenza a conoscere della controversia, in favore degli arbitri.

E tanto si ricava dall'inequivoco disposto dell'art. 819 *ter* c.p.c. – introdotto dall'art. 22 del D.Lgs. n. 40/2006 – che, nel regolare i “rapporti tra arbitri ed autorità giudiziaria”, assoggetta, tra l'altro, al regolamento di competenza ex artt. 42 e 43 c.p.c., “la sentenza con la quale il giudice” abbia affermato o negato “la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato”.

In definitiva, dunque, in accoglimento dell'eccezione tempestivamente sollevata dalla società convenuta, va dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale a conoscere della controversia promossa da Iadecola Roberto, Iadecola Marco e Iadecola Massimo, essendo la stessa devoluta alla cognizione arbitrale, in forza di una valida clausola compromissoria trasfusa nell'art. 39 dello Statuto della Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l..

Alla luce della pronuncia della Consulta (sent. 19 luglio 2013, n. 223) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 819 *ter*, secondo comma, c.p.c. nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo civile, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c. – a mente del quale, nell'ipotesi in cui l'attore erri nell'individuazione dell'organo munito di *potestas decidendi*, il processo prosegue dinanzi all'autorità competente - occorre fissare un termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Collegio arbitrale previsto dallo Statuto della società convenuta.



Alla soccombenza consegue la condanna di Iadecola Roberto, Iadecola Marco e Iadecola Massimo alla rifusione, in favore della Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l., delle spese del presente procedimento, nella misura liquidata in dispositivo tenendo conto della natura e del valore della causa nonché del rilievo delle questioni affrontate, e facendo applicazione delle tariffe di cui al D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Terza Sezione Civile in funzione di Sezione Specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N. 59254/2015 R.G., così provvede:

- Dichiarare la propria incompetenza a conoscere della controversia promossa da Iadecola Roberto, Iadecola Marco e Iadecola Massimo, essendo la stessa rimessa alla cognizione arbitrale in forza della clausola compromissoria trasfusa nell'art. 39 dello Statuto della società convenuta.
- Fissa in giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione del giudizio innanzi al Collegio arbitrale.
- Condanna Iadecola Roberto, Iadecola Marco e Iadecola Massimo alla rifusione, in favore della Eurolavaggio Tuscolano 2 s.r.l., delle spese del presente procedimento, che liquida in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 4 ottobre 2016.

Il Giudice estensore

Clelia Buonocore

Il Presidente

Francesco Mannino

